



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)N. 83del 09-10-2018

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

<b>OGGETTO</b>	Proposta di approvazione regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell' art. 31 c. 4 bis del T.U 380/2001, <u>introdotto dall'art. 17 c. 1 lettera q-bis della Legge n. 164/2014 del 11/11/2014</u> , da comminare agli autori di illeciti edilizi a seguito accertamento di inottemperanza alla demolizione di opere abusivamente eseguite. Per il Consiglio Comunale
----------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno 09-10-2018, del mese di Ottobre, alle ore 13:00 e seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) ALBA Anna	Sindaco	X	
2) Carlino Rossella	Vicesindaco	X	
3) Bennica Giuseppe	Assessore	X	
4) Maida Crocetta	Assessore		X
5) Nicotra Amodeo <u>DI MISSIONARIO</u>	<u>Assessore</u>		
6) Rumolo Umberto	Assessore	X	
	N. presenti/Assenti	<u>6</u>	<u>1</u>

Presiede la seduta il Sig. ANNA ALBA, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario del Comune, Dott. NICOLA STRO. SIRONA MARCA, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: Approvazione regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell' art. 31 c. 4 bis del T.U 380/2001, introdotto dall'art. 17 c. 1 lettera q-bis della Legge n. 164/2014 del 11/11/2014, da comminare agli autori di illeciti edilizi a seguito accertamento di inottemperanza alla demolizione di opere abusivamente eseguite.

**Visto** che la stessa è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive

modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

**Ritenuta** la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

## DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui più sotto ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Ing. Alberto Avenia, Responsabile P.O. n.4 nel rispetto delle direttive del Sindaco

#### **Premesso che:**

- l'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 prevede l'ingiunzione di demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi laddove siano stati riscontrati interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo, o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad esso;

- con l'art. 17 comma 1 lettera q-bis della Legge 164/2014 ("Sblocca Italia"), sono stati introdotti per il suddetto art. 31 D.P.R. 380/01 i seguenti commi:

*"4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.*

*4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione".*

- con Circolare n. 3/2015 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 25 del 19/06/2015 l'A.R.T.A. ha fornito chiarimenti in ordine alla natura della sanzione da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso nel caso di accertamento dell'inottemperanza, evidenziando quanto appresso:

- nella Regione Sicilia, come ribadito da costanti pronunce del C.G.A. in sede giurisdizionale e consultiva, non trova applicabilità il D.P.R. 380/2001 poiché non recepito dall'ordinamento isolano, salve le disposizioni regionali già emanate che ne fanno espressamente un rinvio dinamico e le disposizioni provenienti da norme recepite con leggi regionali. Infatti lo statuto autonomistico, all'art. 14 attribuisce alla Regione stessa competenza legislativa esclusiva in materia "urbanistica" (lett. f) e nelle materie inerenti "tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche" (lett. n).
- Nell'art. 31 del T.U. è transitato il contenuto precettivo dell'art. 7 della L. 47/85, già recepito in Sicilia per effetto della l.r. n. 37/85 – fatta eccezione per il comma ottavo in quanto sostituito con tre commi dall'art. 3 della suddetta legge regionale – dunque l'art. 31 ad





eccezione del comma ottavo è sicuramente applicabile in Sicilia e di tale articolo devono reputarsi applicabili anche le “successive modifiche ed integrazioni”. Pertanto anche i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 31 debbono ritenersi automaticamente applicabili in Sicilia per effetto del sistema di rinvio dinamico sopra illustrato ( cfr. C.G.A. – sez. consultiva, adunanza del 17 marzo 2015, n. 18/2015).

- la sanzione pecuniaria si aggiunge alla sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime , prevista al comma 3 dell’art. 31. Dunque con il comma 4-bis, detto art. 31 prevede nella sua nuova formulazione l’aggiunta di un ulteriore meccanismo deterrente rispetto all’ingiunzione a demolire, in quanto deve comminarsi una sanzione pecuniaria aggiuntiva (... salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti) che non riveste carattere estintivo né sostitutivo. Detta sanzione non trova applicazione nel caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (v. art. 34 T.U.E.), ferma restando comunque l’imputazione a carico del responsabile dell’abuso delle spese di demolizione e rimessa in pristino che l’amministrazione dovrà disporre con potere di rivalsa in caso di inottemperanza all’ordinanza.

**Vista** la L.R. n° 16 del 18/08/2016, con la quale dalla Regione Sicilia viene recepito con modifiche il D.P.R.380/2001;

**Considerato che:**

- per quanto riguarda la quantificazione della sanzione, questa trova una compiuta disciplina generale nell’art. 11 della L. n. 689/1981, secondo cui “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.

- pertanto, al fine di operare una coerente graduazione delle sanzioni in rapporto alla gravità dell’abuso, si rende necessario individuare i criteri ed i parametri di riferimento per la concreta determinazione dell’ammontare delle stesse, definendo le singole fattispecie di abuso *e le modalità di irrogazione e riscossione*;

**Visto** l’allegato “Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ... “ che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

**Visto** il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** la L.R. n. 16/2016;

per i motivi di cui in premessa,

**PROPONE**


**Alla Giunta Comunale:**

Di approvare la proposta per il Consiglio Comunale del “ Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis del T.U. n. 380/2001, *introdotto dall’art. 17 lettera q-bis della legge n. 164/2014 del 11/11/2014, da comminare agli autori di illeciti edilizi a seguito accertamento di inottemperanza alla demolizione di opere abusivamente eseguite*”;



**IL RESPONSABILE P.O. 4**

(Ing. Alberto Avenia)



**P A R E R I**

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica,  
si esprime parere: FAVOREVOLE

Favara, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile P.O.  
(Ing. Alberto Avenia)



- 
- in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
si esprime parere: favorevole

Favara, li 24/10/2018

Il Responsabile P.O. 2  
(Dott.ssa Carmela Russo)

IL PRESIDENTE Dott.ssa Anna Alba			
GLI ASSESSORI			
Carlino Rossella		<del>Nicotra Amedeo</del>	
Bennica Giuseppe		Rumolo Umberto	
Maida Crocetta			

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
(.....)

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Simona Maria Nicastro)

**N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art 11, commi 1 e 3, L.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,


**certifica**

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal **10 OTT 2018** all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li .....

IL MESSO COMUNALE

(.....)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

(art. 12, commi 1 e 2, L.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,


**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);  
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li .....

Favara, li .....




IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li .....

Favara, li .....



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)



## COMUNE DI FAVARA

C.A.P. 92026 – (Provincia di Agrigento)

Tel 0922 448111 – Fax 0922 31664

C.F. 8000412 084 8 – P.IVA 0185514 084 2

### **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL' ART. 31 C. 4 BIS DEL T.U. 380/2001, INTRODOTTO DALL'ART. 17 C. 1 LETTERA Q-BIS DELLA LEGGE N. 164/2014 DEL 11/11/2014, DA COMMINARE AGLI AUTORI DI ILLECITI EDILIZI A SEGUITO ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALLA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVAMENTE ESEGUITE.**

#### **Allegato A**

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

E' oggetto del presente Regolamento stabilire dei parametri oggettivi ed univoci al fine di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare a seguito di accertata inottemperanza dell'ingiunzione di demolizione opere abusivamente eseguite, come previsto dall'art. 31 comma 4 bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17 comma 1 lettera q-bis della Legge 164/2014 ("Sblocca Italia"), rispecchiando criteri di equità, trasparenza ed uniformità di applicazione.

#### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di titolo abilitativo (Concessione Edilizia ex art. 36 della Legge Regionale n. 71/78 del 27 dicembre 1978 – permesso di costruire ex art. 10 DPR 380/2001) o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

#### **Art. 3 – Determinazione delle sanzioni**

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 e 20.000 Euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie in argomento sono individuate come appresso, in relazione all'entità delle opere abusivamente realizzate:


- 1) Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi ( quando costituiscono variazioni essenziali – così come definite dall'art. 4 L.R. 37/85- realizzate su immobili non sottoposti a tutela della Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con D. L.vo n. 42 del 22/01/2004, ovvero non ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali) realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o o sui volumi tecnici che non sono valutati ai fini volumetrici: EURO 2.000,00;
- 2) Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi ( quando costituiscono variazioni essenziali – così come definite dall'art. 4 L.R. 37/85- realizzate su immobili sottoposti a tutela della Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con D. L.vo n. 42 del 22/01/2004, ovvero ricadenti su parchi,

riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali), dunque da ritenersi a tutti gli effetti in totale difformità, realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o sui volumi tecnici che non sono valutati ai fini volumetrici: EURO 2.500,00;

- 3) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi art. 36 L.R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività – nell'ipotesi di cui al T.U. 380/01 art. 22 c.3- o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di sola superficie: EURO 50/mq (si applica la sanzione minima di Euro 2.000,00 e massima di Euro 20.000,00 nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);
- 4) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi art. 36 L.R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività – nell'ipotesi di cui al T.U. 380/01 art. 22 c.3- o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di volume: EURO 20/mc vuoto per pieno (si applica la sanzione minima di Euro 2.000,00 e massima di Euro 20.000,00 nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);
- 5) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi art. 36 L.R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività – nell'ipotesi di cui al T.U. 380/01 art. 22 c.3- o in difformità da essa, che hanno comportato aumento sia di superficie che di volume: la maggiore sanzione risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 3) e 4) cioè 50 Euro/mq o 20 Euro/mc vuoto per pieno (si applica la sanzione minima di Euro 2.000 e massima di Euro 20.000 nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);
- 6) Nel caso in cui le opere abusive siano state realizzate sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 art. 27 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista è indipendente dall'entità e dalla volumetria delle opere accertate e, conformemente alle norme di legge, è sempre pari al valore massimo di Euro 20.000,00. Dette aree ed edifici sono quelli che, in virtù di leggi statali o regionali o di norme urbanistiche vigenti o adottate, sono assoggettati:
  - a vincolo di inedificabilità;
  - destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 167/1962 nel testo vigente;
  - alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
  - appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766;
  - aree di cui al decreto legislativo 42/2004;
  - a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;
  - immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 13 e 14 del d. lgs. N. 42/2004 o su beni di interesse archeologico;
  - immobili soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta in applicazione alle disposizioni della parte terza del d. lgs. 42/2004.

#### **Art. 4 – Sanzioni e tipologie non individuate**

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno del precedente art. 3, le relative sanzioni o le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate con provvedimento del Dirigente competente in materia, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai suddetti articoli sarà irrogata con specifico atto



### **Art. 5 – Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento**

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai suddetti articoli sarà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile P.O. competente per il settore Edilizia e successivamente notificato all'interessato. In caso di mancata adesione e spontanea regolarizzazione del pagamento entro il termine di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla notifica, si procederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute; ricorrendo tale ipotesi, le somme dovute verranno gravate degli interessi legali nelle misure previste per legge.

### **Art. 6 – Destinazione dei proventi**

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie oggetto del presente regolamento è previsto un vincolo di destinazione ai sensi art. 31 c. 4 – ter del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17 c. 1 lett. Q-bis della L. 164/2014, pertanto verranno incamerati in apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita da istituire, e potranno essere utilizzati esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione ed attrezzatura di aree da destinare a verde pubblico, così come previsto dall'art. 31 c. 4 ter del D.P.R. 380/2001.

### **Art. 7 – Rateizzazioni**

La rateizzazione del pagamento della somma dovuta quale sanzione amministrativa pecuniaria de qua può essere concessa previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'impresa o dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento.

Per importi fino a 10.000 Euro è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in un anno.

Per importi superiori a 10.000 Euro è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in due anni.

Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa aumentata del 10% dell'importo da rateizzare per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base dagli interessi legali.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 giorni dalla scadenza stabilita, il comune provvede alla escussione dell'intera garanzia fidejussoria.

All'ultima rata, anche ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, il Comune applicherà gli interessi legali sull'intero importo per il quale è stata richiesta la rateizzazione, dal giorno in cui era dovuto l'importo, al giorno dell'ultima rata dovuta.

### **Art. 8 – Esclusioni**

La sanzione prevista dal presente regolamento non trova applicazione per gli interventi edilizi eseguiti in parziale difformità ai sensi dell'art. 34 D.P.R. 380/2001.



IL DIRIGENTE  
(Ing. Angelo Avenia)